

VADEMECUM

per la COMMISSIONE per la definizione del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Premessa

La buona pratica del riconoscimento dei crediti formativi nell'istruzione degli adulti, viene sperimentato con il Progetto Ministeriale Sirio e portata avanti, negli istituti tecnici, sino alla ridefinizione, con il D.P.R. 263 delle Linee guida per il nuovo ordinamento. L'esperienza e la casistica maturata in questi anni, ci porta alla stesura di questo vademecum da condividere con la rete delle scuole dell'IdA.

Riferimenti normativi

- D.P.R. 263\12
- Decreto Interministeriale 12.03.2015 (*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*).
- *Accordo di Rete* (28.10.2014) tra il CPIA di Parma e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per l'istituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo (**CPF**) e per la realizzazione di "misure di sistema" (DPR 263/2012 art.3 c.4 e art. 5 c.2)

Vademecum

Nel **vademecum** ad uso delle scuole, sono indicati e riassunti i criteri per l'iscrizione degli studenti e per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso (vedi Art. 5.2 delle *Linee Guida* allegate alla Circolare Ministeriale 36\2014). Questo strumento operativo può e dovrebbe essere soggetto ad aggiornamenti, modifiche o miglioramenti in itinere: si è, infatti, concordato che la sottocommissione rimane a disposizione dei membri della commissione per la raccolta e successiva rielaborazione di dubbi e FAQ da inserire poi come punti di questo vademecum.

1. Iscrizione

Le iscrizioni ai percorsi annuali di istruzione degli adulti saranno presentate non oltre il termine stabilito dalla C.M. di riferimento, con possibilità, attesa la specificità dell'utenza dei corsi di istruzione degli adulti, nei limiti dell'organico assegnato, di accogliere le richieste di iscrizione al corso serale, pervenute oltre il termine normativo fissato.

Le deroghe, da tale termine, devono, in ogni caso, essere definite e deliberate dal collegio dei docenti di ogni scuola della rete. Saranno assicurate prioritariamente le iscrizioni di coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già posseduto.

Le domande di nuova iscrizione, saranno presentate alle istituzioni scolastiche sede del CPIA e alle istituzioni scolastiche sedi di corsi serali, che provvederanno a trasmettere l'elenco degli iscritti secondo le modalità concordate con l'istituto capofila.

Le iscrizioni, per quanto riguarda i percorsi di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, saranno presentate presso la sede centrale o le sedi associate del CPIA. Le iscrizioni per i percorsi di secondo livello devono invece essere presentare presso i rispettivi Istituti sedi dei corsi serali di secondo livello.

Così come indicato nell'*Accordo di Rete*, tutte le iscrizioni ai percorsi di secondo livello, le domanda di riconoscimento dei crediti e il dossier personale (vedi punto successivo) saranno trasmesse alla sede centrale del CPIA da parte degli Istituti sedi dei corsi serali, al fine di sottoporre tali domande alla CPF.

Per l'iscrizione di studenti extra-comunitari è necessario il permesso di soggiorno oppure il passaporto e una copia delle ricevute di versamento necessarie per la richiesta del permesso stesso. Non si accettano visti turistici.

2. Tutor

Ogni istituzione scolastica sede di corsi individua altresì i docenti che svolgeranno le **funzioni di tutor**, incaricati cioè dell'accoglienza dell'adulto che chiede l'ammissione ai percorsi del sistema di istruzione degli adulti. Sulla base della documentazione predisposta dai docenti Tutor, la CPF definisce i crediti e il periodo didattico a cui l'adulto è ammesso.

Con l'iscrizione inizia dunque l'iter per la stesura del patto formativo. Chi ha l'incarico di accoglienza nei singoli istituti (**tutor**) inizia la procedura di raccolta dati per il riconoscimento dei crediti, attraverso tre fasi:

- **Individuazione:** fase di identificazione delle competenze acquisite in contesto formali, non formali, informali;
- **Valutazione:** si valutano le competenze nei termini di corrispondenza e coerenza con l'indirizzo scelto;
- **Attestazione:** riconoscimento certificato delle competenze, con validità su territorio nazionale (il riconoscimento finale è di competenza della CPF).

Ciò avviene attraverso un **dossier personale** nel modo seguente (**CDP**):

- **Colloquio** (storia personale, attività di studio e di lavoro pregresse)
- Raccolta di **Documenti** ufficiali
- **Prove e test**

Il **dossier** con le proposte del **tutor** arriva al tavolo della CPF composta da un rappresentante di ogni istituto serale e da uno o più rappresentanti del CPIA. L'approvazione della proposta avviene in plenaria.

A tale proposito è necessario analizzare le competenze generali e quelle tecniche specifiche pertinenti al percorso richiesto (inoltre la coerenza delle competenze con il

percorso richiesto). Alla competenza deve corrispondere una quantificazione oraria da riconoscere come credito.

Questa procedura sfocia in una proposta di inquadramento dello studente con la possibilità di aggiustamenti successivi così come indicato nei moduli di raccolta di informazioni relative ai crediti e alla stesura del patto formativo.

3. Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale (CPF)

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo è istituita la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale.

La Commissione è composta di docenti rappresentativi del primo e del secondo livello, appositamente individuati e incaricati. Ciascuna Istituzione scolastica può incaricare uno o più docenti.

Per gli adulti stranieri la Commissione può eventualmente essere integrata da esperti e/o mediatori linguistici.

La Commissione ha sede presso il CPIA ed è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA che la convoca periodicamente in sessioni plenarie.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale docente (art. 5, comma 2, D.P.R. 263/12)

La Commissione predisponde altresì le misure di sistema di cui all'art. 11:

- a) favorire opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello;
- b) lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio;
- c) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- d) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- e) accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso scolastico di istruzione;
- f) orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa;
- g) consulenza individuale e/o di gruppo;
- i) *placement* degli stranieri giovani e adulti;
- j) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti;
- k) predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività.

La CPF è composta da almeno un docente designato da ogni istituzione scolastica aderente alla rete, assicurando la rappresentatività di tutti i periodi didattici del 1° e 2° livello ed è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA, che la convoca. La composizione di dettaglio viene definita dal Consiglio della Rete, e può articolarsi internamente in sottocommissioni con funzioni istruttorie”.

La CPF dunque, compila il certificato di riconoscimento dei crediti così da arrivare alla stesura del Patto Formativo Individuale, con indicato un monte ore che può essere ridotto fino al 10% per l'accoglienza (iscrizione, riconoscimento crediti, personalizzazione) e che per un max. del 20% può essere fruito a distanza.

In base a questo si definisce la durata annuale o biennale del percorso. E' inoltre prevista una fase di monitoraggio per gli eventuali aggiustamenti in itinere.

Il passaggio al livello successivo avviene previo una valutazione che attesti l'acquisizione delle competenze attese.

4. **Criteri per la valutazione dei crediti** (da integrare , così come anticipato all'inizio del Vademecum)

a) Si riconoscono che anche le competenze relative alle qualifiche della formazione professionale del precedente sistema, siano al pari di crediti formativi in uscita del secondo livello primo periodo didattico.

b) Passaggi da istruzione professionale a tecnico:

- si riconoscono crediti per le materie di area comune. Per le altre discipline verranno riconosciuti i crediti formativi, anche parziali, per le competenze che sono comuni al percorso scolastico, anche laddove le competenze vengano sviluppate all'interno di discipline con differente denominazione.

- Chi ha ottenuto una qualifica di percorso biennale o triennale dell'attuale sistema ha il riconoscimento delle competenze del primo periodo didattico delle materie documentate.

- Una qualifica triennale di un professionale (pre-progetto '92) viene equiparata al biennio dei tecnici.

c) Crediti maturati all'estero:

si riconoscono i crediti se documentati attraverso una dichiarazione di valore oppure una traduzione ufficiale giurata.

In assenza di un titolo originale occorre richiedere una dichiarazione sostitutiva e una copia fotostatica del documento. Sarà poi compito della scuola chiedere conferma del titolo alla scuola d'origine.

Quando, nel certificato di riconoscimento dei crediti, si indica un documento, è opportuno precisare anche l'anno e il nome della scuola, non solo il tipo di titolo conseguito.

Quando i crediti richiesti non sono documentati, è necessaria una prova. In sintesi, si ritorna alla logica del **C (colloquio)-D (raccolta di documenti ufficiali)-P (prove e test)**.

Il **Colloquio** è relativo alla storia personale dello studente. Nel caso di test orale il corrispondente credito va inserito alla voce “**Prove**” del certificato di riconoscimento dei crediti.

d) In linea di massima si dovrebbe eliminare il recupero di debiti. Lo si può fare per pochi moduli o pacchetti di ore che vengono poi riconosciute dal consiglio di classe, comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico.

Inoltre in fase di accoglienza è possibile dedicare il 10% del monte ore totale per pacchetti di recupero moduli. Durante la fase di accoglienza i docenti possono valutare con esattezza le competenze dello studente e quindi formalizzare l’inserimento definitivo in un preciso periodo. In termini di tempo si può fissare a fine ottobre il momento dell’inserimento definitivo.

In caso di debiti formativi importanti, resta comunque consigliabile, inserire uno studente in un livello più basso attribuendo crediti. Durante le ore riconosciute come credito lo studente può anticipare il livello più alto frequentando altri corsi.

e) “ Esame di idoneità”: la normativa dice che dovrebbe essere fatto entro settembre. Se tale test viene eseguito dopo settembre non lo si può più definire “esame di idoneità”.In questo caso, risulta più opportuno accorpate la fase di valutazione nel periodo di accoglienza, e presentare, dopo, la proposta di inserimento alla commissione valutazione crediti.

f) La certificazione dei crediti formativi viene formalizzata dalla CPF e firmata dal dirigente della rete CPIA: una copia resta al CPIA e l’originale torna alla scuola di appartenenza. Il numero di registro è dato dal CPIA. Allo studente, sarà data una copia ridotta del patto, nella quale emergano i crediti maturati e un riferimento al piano di studi generale della scuola da cui dedurre le ore da frequentare.

g) Così come indicato nelle *Linee guida sul passaggio al nuovo ordinamento* (punto 3.2, Il patto formativo individuale), la CPF stabilisce che venga posto un limite dell’ 85% alla percentuale del monte orario scontabile sulla base dei crediti riconosciuti.

h) Per quanto riguarda i crediti formalmente riconosciuti vengono riconosciute le valutazioni positive, rispetto a singole materie, anche in presenza di non ammissione all’anno successivo. Nel caso di un non superamento dell’esame conclusivo del terzo periodo didattico, non possono essere riconosciuti come crediti i voti di ammissione. In vista dell’esame è opportuno prestare una particolare attenzione diagnostica alle competenze acquisite nel precedente diploma.

i) Crediti formativi riconosciuti, derivati da diploma precedentemente acquisito o da laurea, come da O.M. sullo svolgimento degli esami di stato, da diritto allo studente all’esonero, nella classe terminale, dalla frequenza delle materie a credito, e anche, a richiesta, di essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio.

l) In situazioni in cui le competenze siano state certificate in un passato remoto, si richiede una particolare attenzione, attraverso il colloquio e le prove, per verificare l'effettiva padronanza delle competenze stesse.

m) Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del **Decreto legislativo n. 59 del 2004**, e successive modificazioni. Le **motivate deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

n) Lingua straniera: per chi ha un percorso pregresso in lingua straniera si può prevedere un debito solamente nella microlingua settoriale.

o) Per riconoscere e certificare crediti di tipo informale o non formale, è consigliabile, una prova scritta o un colloquio orale.